



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Proc. n. 2/2022 acc.

Il Giudice designato,

rilevato che, con ricorso depositato il 29.04.2002 i sigg. LAMBERTO BUSATTO (c.f. BSTLBR44P25I008P) e FRANCA CALZOLATO (c.f. CLZFNC46P41A703I) hanno chiesto dichiararsi aperta la procedura familiare di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, comma 1, L. 3/12;

richiamati il decreto di apertura della procedura emesso da questo Giudice designato in data 9-11/05/2022 e il proprio precedente provvedimento 31.12.2022 in cui si dava atto del raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 11 L. 3/12;

dato atto che, in data 25.01.2023, la dott.ssa Marin ha depositato nota in cui attesta e documenta di provveduto agli adempimenti di cui all'art. 12, comma 1, L. 3/12 con mail pec inviata a tutti i creditori in data 10.01.2023, rappresentando che entro tale termine è pervenuta solo comunicazione del Servizio Tributi del Comune di Chioggia che ha aggiornato il debito IMU sorto in seguito al mancato pagamento dell'imposta maturata nell'anno 2021 (8.973,51 in capo al Sig. Busatto e 5.053,96 in capo alla Sig.ra Calzolato, comprensivi di sanzioni e interessi), portato da due avvisi di accertamento notificati ad entrambi lo scorso 25 maggio 2022 (l'ufficio ha inoltre precisato il debito IMU maturato nel 2022, pari a 6.873,00 euro per il Sig. Busatto e a 3.968,00 euro per la Sig.ra Calzolato);

dato atto, come chiarito dalla stessa dott.ssa Marin che, nella proposta di accordo di composizione della crisi e nella relazione particolareggiata predisposta dalla sottoscritta si era già tenuto conto di questi importi quali costi stimati inserendo anche il debito che sarebbe maturato per tale titolo nel 2023 e che, pertanto, la comunicazione pervenuta non altera in alcun modo le previsioni contenute nel piano;

dato quindi atto che tutti i creditori con diritto di voto hanno implicitamente approvato la proposta e che nessun creditore ha fatto pervenire contestazioni sul piano contenuto nella procedura familiare di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in oggetto;

confermata la definitiva fattibilità del piano presentato;

P.Q.M.

Visto l'art. 12, comma 2, L. n. 3/12;

omologa l'accordo presentato dai debitori sopra epigrafati;

nomina quale liquidatrice la dott.ssa Giovanna Marin;

dispone l'immediata pubblicazione dell'accordo nel sito di questo Tribunale;

Si comunichi alla parte ricorrente ed alla dott.ssa Marin.

Venezia, 27.01.2023.

Il Giudice

Dott.ssa Tania Vettore